

0461758787



Comune di
BORGIO VALSUGANA
 (Provincia di Trento)

SINCERT

 Certificazione ottenuta per i servizi
 di asilo nido, biblioteca, I.C.I.

Servizio Tecnico
 (comune@comune.borgio-valsugana.tn.it)

Borgio Valsugana, 26 novembre 2009

Prot. n. 18517

Ord.n. 204

REG_CCT

Prot. 0006496 del 03/12/2009



Oggetto: adozione Piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici per il periodo novembre 2009-marzo 2010.

IL SINDACO

Premesso che con D.M. dd. 02 aprile 2002 n. 60 relativo al recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, ossido e biossido di azoto, particelle di piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, sono stati stabiliti fra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. dd. 04 agosto 1999 n. 351 i valori limite, le soglie d'allarme ed il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti con margini di tolleranza che decresceranno di anno in anno;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2604 dd. 06.11.2009, con la quale viene adottato il nuovo Piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici per i periodi novembre 2009-marzo 2010 e novembre 2010-marzo 2011;

Rilevato che la Giunta Comunale nella seduta del 26.11.2009 ha preso atto dei contenuti del piano di azione ed ha ritenuto di applicarlo nella parte riguardanti il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali e di obbligare che il trasporto di carichi polverosi effettuato con qualsiasi veicolo, nell'ambito di tutto il territorio comunale, avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico.

Preso atto che nel suddetto Piano viene evidenziato che in Trentino per quanto riguarda il PM10 vi è un miglioramento e pertanto non si ritiene necessaria la limitazione della circolazione delle categorie di veicoli maggiormente inquinanti, al fine di tutelare la salubrità dell'ambiente e la sicurezza della popolazione;

Ritenuto opportuno adottare, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano di Azione suddetto, i seguenti provvedimenti restrittivi nel periodo dal 25 novembre 2009 al 31 marzo 2010:

- a) il divieto assoluto di incenerimento di residui vegetali (sterpaglie, residui di potatura, ecc.) – ai sensi dell'art. 111 "Fuoco, oggetti accessi", 4^a comma, del Regolamento di Polizia Urbana;
- b) obbligo che il trasporto di carichi polverosi effettuato con qualsiasi veicolo, nell'ambito del territorio comunale, avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 22.12.2004 n. 7 che recita: "Sono in ogni caso riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione ...";

Sentito il parere del Corpo di Polizia Locale della Bassa Valsugana e Tesino;

Visto il D.Lgs. dd. 4.8.1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente"

0461758787

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente dd. 2.04.2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 32 del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

nel periodo dal 26 NOVEMBRE 2009 al 31 MARZO 2010:

1. il divieto assoluto di incenerimento di residui vegetali (sterpaglie, residui di potatura, ecc.) - ai sensi dell'art. 111 "Fuoco, oggetti accesi"; 4^ comma, del Regolamento di Polizia Urbana.
2. l'obbligo che il trasporto di carichi polverosi effettuato con qualsiasi veicolo, nell'ambito di tutto il territorio comunale, avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico.

Il Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a consentire deroghe alla presente ordinanza purchè limitate e compatibili con gli obiettivi del Piano di Azione Provinciale, che non siano in palese contrasto con i provvedimenti adottati dagli altri Comuni considerati dal Piano e che siano correlate ad interessi pubblici ovvero comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con sanzione amministrativa;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

dispone che

la presente ordinanza sia resa nota mediante :

- pubblicazione all'Albo Pretorio comunale,
- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione, al fine di garantire la tempestiva divulgazione.


avvisa

- che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio al T.A.R. di Trento, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione.

si raccomanda alla cittadinanza

- a) il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici; i valori di riferimento sono previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m. (18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici di categoria E.8 "attività industriali ed artigianali e 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie).
- b) la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi, giardini, ecc. sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umido.

IL SINDACO
Fabio Dalle Donne



0461758787

- All'Albo Comunale
- Al Corpo di Polizia Locale della Bassa Valsugana e Tesino - Borgo
- Al Servizio Tecnico - sede
- Al Cantiere comunale - sede
- Al Comando Carabinieri di Borgo
- Al Dirigente del Servizio Strade della P.A.T.